



Allegato A al Decreto n. 2 del 28 gennaio 2019

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata dal dott. Mauro Giovanni Viti, in qualità di Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279 e P.IVA 02392630279, di seguito denominata “Regione”,

E

Paolo Turin , nato a Bagnoli di Sopra (_PD) il 26/06/1961, codice fiscale TRNPLA61H26A568C, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Ditta Bioprogramm Società Cooperativa con sede in Via Lisbona 28/A, capitale sociale Euro 1041,28 interamente versato, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. 199253, iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova al numero 02038910283, Codice Fiscale/Partita I.V.A 02038910283; capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e dell’art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente “Codice”), fra la succitata Impresa e le Ditte:

- Nexteco Srl con sede in Via dei Quartieri 45 - Thiene (VI), numero R.E.A. 335417, iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero 03564920241, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03564920241.
- Studiosilva Srl con sede in Via Mazzini 9/2 – Bologna numero R.E.A. 434637, iscrizione al registro delle Imprese di Bologna al n. 02780350365, Codice fiscale/Partita IVA 02780350365.
- Associazione professionale denominata “Dottori forestali associati Cassol e Scariot” con sede in Via Cordevole 3B – Sedico (BL), Partita IVA 01094400254.

nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data 20/11/2018 dal Notaio Roberto Doria di Padova Repertorio n. 432.204 ivi registrata in data 22/11/2018 al n. 16269 Serie 1T che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto.

PREMESSO CHE

- Con DDR n. 29 del 28 agosto 2017 della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, di seguito Struttura, è stato approvato l’avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per

l'affidamento di un servizio per la revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie ed il relativo aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e per lo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme "open source";

- Con DDR n. 24 del 29 giugno 2018 della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi è stata approvata la documentazione di gara;
- Il succitato servizio è stato aggiudicato al Raggruppamento temporaneo costituito dalle ditte Bioprogramm Soc. Coop (mandataria), Nexteco Srl, Studiosilva Srl e Dottori Forestali associati Cassol e Scariot (mandanti) con sede della ditta mandataria Bioprogramm, in Via Lisbona 28/A a Padova che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 122.950,82 il ribasso pari al _30,09% e quindi la somma netta di € 85.960,00 come più precisamente si evince dal decreto di aggiudicazione n. 34 del 03/08/2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida alla Ditta Bioprogramm S.C. con sede in Via Lisbona 28/A in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'Articolo 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016 fra la succitata impresa e le Ditte: Nexteco Srl con sede in Via dei Quartieri 45 - Thiene (VI), Studiosilva Srl con sede in Via Mazzini 9/2 – Bologna, Associazione professionale denominata "Dottori forestali associati Cassol e Scariot" con sede in Via Cordevole 3B – Sedico (BL) - nel prosieguo denominato semplicemente Ditta – che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, l'aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e lo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme "open source" finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020 - CIG 7461426385 CUP H79C18000020009 - secondo le modalità, modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato speciale d'oneri descrittivo e prestazionale, al Disciplinare di Gara, all'offerta economica e all'offerta tecnica, che, in copia ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale. Il presente atto deve intendersi stipulato a corpo.

Articolo 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'oneri;

- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

Tutti i suddetti documenti, già accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'oneri e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato stesso.

Articolo 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO

L'importo del contratto, stipulato a corpo, è previsto in Euro € 85.960,00 (ottantacinquemilanovecentosessanta/virgola 00) più IVA al 22% pari a Euro 18.911,20 (diciottomilanovecentoundici/virgola 20), per un onere complessivo di Euro 104.871,20 (centoquattromilaottocentosettantuno/virgola 20).

Articolo 4 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore dell'aggiudicatario, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubbliche Amministrazione (L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, DM n. 55 del 03/04/2013 n. 55, DL n. 66 del 24/4/2014, Articolo 25), l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: CTYMCN.

La fattura elettronica è soggetta al c.d. *split payment* (Articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23/01/2015), e dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- l'oggetto della prestazione con riferimento al presente contratto;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi alla presente commessa.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

Regione del Veneto - Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste

Via Torino, 110 - 30172 Venezia Mestre

Codice Fiscale 80007580279.

Codice Univoco Ufficio: CTYMCN

Nel rispetto dell'Articolo 4, comma 4 del D. Lgs. N. 231 del 09/10/2002, la liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, ciascun operatore economico procederà a fatturare gli importi di propria spettanza in base alle prestazioni fornite (articolo 48, comma 16, del Codice). Si effettuerà comunque il pagamento di tutte le spettanze dovute nei confronti della sola mandataria-capogruppo, sulla quale grava – ai sensi del comma 14 del citato articolo 48 del Codice – l'adempimento di redistribuzione interna tra le imprese (solo nel caso di rti):

La Regione verserà, con le seguenti scadenze all'aggiudicatario, le diverse percentuali del massimo contrattuale come previsto all'Articolo 3:

- 20% al termine della prima campagna di campionamento, successivamente alla verifica della relazione analitica e dello stato di avanzamento, da consegnarsi entro il 15 giugno 2019;
- 20% al termine della seconda campagna di campionamento, successivamente alla verifica della relazione analitica e dello stato di avanzamento, da consegnarsi entro il 15 ottobre 2019;
- 60% alla consegna e alla puntuale verifica da parte della Regione della relazione analitica finale: revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie del sito SIC IT3240004 "Montello", aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000, sviluppo e consegna di una banca dati formato *shape file* per l'implementazione della Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto, con i dati degli ultimi dieci anni. La legenda tematica relativa alla banca dati dovrà essere fornita in formato SLD.

Dovrà essere fornito inoltre l'estratto catastale in formato PDF, con riportati gli habitat e la relativa legenda, direttamente scaricabile dai diversi portatori di interesse (aziende agricole, enti, ...).

Resta, infine, inteso che il pagamento del corrispettivo rimane subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'aggiudicatario, la Regione del Veneto può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 5 – DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà entro 345 giorni naturali consecutivi (così come indicato nella proposta economica dell'aggiudicatario).

Eventuali proroghe motivate dovranno essere concordate tra le parti mediante comunicazioni scritte (pec inclusa). Nelle more della stipula del contratto l'aggiudicatario si rende disponibile ad avviare le attività a partire dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio.

Articolo 6 – CAUZIONE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente atto, l'appaltatore presenta una cauzione definitiva, ai sensi dell'Articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, per importo di Euro 8.596,00 mediante Polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 731516997 emessa in data 19/11/2018 da Allianz Spa,

con sede legale in Trieste Largo Ugo Irneri 1, Agenzia di Padova, capitale sociale Euro 403.00.000 i.v., numero di iscrizione al registro delle imprese di 05032630963 e codice fiscale _05032630963, Albo Imprese di assicurazioni 1.00152.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1938 del c.c..

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 7 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sia a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciali d'oneri descrittivo prestazionale e nell'Offerta Tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'aggiudicatario adempirà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale d'oneri descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi alle imprese affidatarie dell'eventuale subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare con tempestività alla Regione ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio.

L'aggiudicatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 8 –OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- a) comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- b) ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- c) apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso la Banca UNICREDIT SPA, sul conto corrente Codice IBAN IT32P0200861870000005248593, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 9 – INDAMPIENZE E RISOLUZIONE

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'oneri.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario ai sensi dell'Articolo 80, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'aggiudicatario, secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. A quest'ultima saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Articolo 10 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 107 del D.Lgs 50/2016.

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

Articolo 11 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 12 – REVISIONE DEI PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Lgs 50/2016.

Articolo 14 - SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018, dà il proprio assenso al trattamento dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza. È fatto divieto assoluto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L'impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dal Capitolato.

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario solleva la Regione da ogni responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività di esercizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Venezia.

E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il dott. Mauro Giovanni Viti, per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, è individuato quale Responsabile Unico di Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Articolo 111, comma 2, del D. Lgs 50/2016).

Articolo 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'aggiudicatario, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto.

Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato ad IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

Articolo 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EX ARTICOLO 26, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), si precisa che non sussiste tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Il RUP dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'articolo 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

Articolo 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti. L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 22 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Il signor Paolo Turin in qualità di legale rappresentante dell'aggiudicatario, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

Articolo 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Disciplinare di gara;
- Verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- Provvedimento di aggiudicazione;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- Polizza fidejussoria n. 731516997 emessa da Allianz Spa Agenzia principale di Padova SUD.

Articolo 24 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____

Luogo, data _____

Per l'ente committente: _____